

Argomento	Accertamenti sanitari > Invalidità civile
Titolo	Contributi economici per persone riconosciute cieche civili e ipovedenti
Descrizione del Servizio	<ul style="list-style-type: none"> ● <u>Pensione ciechi civili assoluti</u> ● <u>Pensione ciechi civili parziali (“ventesimisti”)</u> La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La differenza è nell'entità del contributo e nei requisiti. La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo). La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa. È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La pensione è erogata anche in caso di <u>ricovero</u> in istituto pubblico. ● <u>Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti</u> L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda L'indennità è cumulabile con la pensione ai ciechi totali e spetta per intero anche a chi è ricoverato in un istituto pubblico; inoltre è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L'indennità è infine compatibile e cumulabile con l'indennità di comunicazione e l'indennità di accompagnamento per invalido civile totale, purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati). ● <u>Indennità speciale ciechi ventesimisti</u> L'indennità speciale è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei ciechi civili parziali per 12 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Requisiti	Pensione ciechi civili assoluti <ul style="list-style-type: none"> ● maggiori di 18 anni; ● certificazione cecità assoluta; ● stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 19.461,12 euro per il 2025); ● cittadinanza italiana (per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; ● per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno);

	<ul style="list-style-type: none"> ● residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. <p>Pensione ciechi civili parziali (“ventesimisti”)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● nessun limite di età; ● riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione; ● stato di bisogno economico (limite di reddito personale annuo non superiore a 19.461,12 euro per il 2025) solo per le pensioni. ● cittadinanza italiana (per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; ● per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno); ● residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. <p>Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● riconoscimento della cecità civile assoluta; ● cittadinanza italiana ● per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; ● per i cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41, Testo Unico immigrazione); ● residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. ● Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età. <p>Indennità speciale ciechi ventesimisti</p> <ul style="list-style-type: none"> ● riconoscimento della cecità parziale, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi; ● cittadinanza italiana; ● per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; ● per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 del Testo Unico immigrazione); ● residenza stabile e abituale sul territorio nazionale. ● Non è richiesto nessun requisito di reddito o di età.
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	<p>INPS Punto INPS Narni</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Piazza Galeotto Marzio 6</i> ● Telefono: Da fisso 803164 Da cel. 06164164 ● Orari : Da lunedì al venerdì 08.30-12.30 <p>Punto INPS Amelia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Indirizzo: Via Cavour 101</i> ● Telefono: Da fisso 803164 Da cel. 06164164 ● Orari : Da lunedì al venerdì 08.30-12.30

	<p>E' possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.</p> <p style="text-align: center;">o</p>
Documentazione	<p>Per ottenere le prestazioni è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall'apposita commissione medico legale al termine dell' <u>accertamento sanitario</u>. Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inserite le seguenti informazioni: svolgimento di attività lavorativa, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.</p>
Procedura	<p>Le domande possono essere presentata direttamente online sul sito dell'INPS attraverso i Servizi dedicati oppure rivolgendosi ad un ente di patronato o un'associazione di categoria.</p>
Fonti Normative	<ul style="list-style-type: none"> ● Legge n. 118/1971, <i>"Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"</i> ● Legge n. 18/1980, <i>"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili"</i> ● Legge n. 508/1988, <i>"Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti"</i> ● Legge n. 222/1984, <i>"Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile"</i> ● Legge n.104/1992, <i>"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"</i> ● Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, <i>"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti."</i> ● Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>"Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"</i> ● Legge n. 328/2000, <i>"Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"</i> ● Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"</i> ● ● <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009</i>
Data	21.11.2025